

Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere

Some brief reflections from a historical as well as a contemporary perspective on the principle of patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere

MARIAGRAZIA RIZZI*

RESUMO: In un noto passaggio delle Institutiones di Marciano si fa richiamo ad un decretum di Adriano, con cui l'imperatore aveva condannato alla deportatio in insulam un padre per aver ucciso durante una battuta di caccia il figlio che aveva commesso adulterio con la matrigna (D. 48.9.5). La motivazione della dura decisione è posto il principio per cui la patria potestas deve fondarsi sulla pietas, non sull'atrocitas. Questo principio, che ha guidato la disciplina del rapporto genitori-figli in maniera sempre più profonda, costituisce un caposaldo irrinunciabile, da ribadire a fronte di ripetute manifestazioni cruente di patriarcato ancestrale.

PALABRAS CLAVE: pietas; atrocitas; patria potestas; D. 48.9.5; potestà genitoriale; responsabilità genitoriale; Saman Abbas.

ABSTRACT: In a well-known passage from the Institutiones of Marcian we find a reference to a decretum by Hadrian, with

* Ricercatore confermato, professore aggregato, abilitato alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, settore disciplinare Diritto Romano e Diritti dell'Antichità, Università degli Studi di Milano-Bicocca. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7145-8201>. Contatto: <mariagrazia.rizzi@unimib.it>. Fecha de recepción: 30/09/2021. Fecha de aprobación: 09/03/2022.

which the emperor had condemned a father to deportatio in insulam for killing his son, who had committed adultery with his stepmother, during a hunting trip (D. 48.9.5). The reason given for this harsh decision is the principle that patria potestas must be based on pietas, not on atrocitas. This principle, which has guided the parent-child relationship in an increasingly profound manner, constitutes an indispensable cornerstone of society, to be reaffirmed in the face of repeated bloody manifestations of ancestral patriarchy.

KEYWORDS: pietas; atrocitas; patria potestas; D. 48.9.5; parental power; parental responsibility; Saman Abbas.

I. INTRODUZIONE

Agli inizi di giugno 2021 dominava sui giornali italiani la notizia della scomparsa, a Novellara di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, della diciottenne pakistana Saman Abbas¹. Secondo gli inquirenti la ragazza sarebbe stata uccisa dallo zio e dai cugini, esecutori materiali dell'uccisione, per ordine del padre, mandante dell'omicidio. A portare all'atroce gesto sarebbe stata la mancata accettazione da parte della ragazza delle rigide regole imposte dalla famiglia. Il padre, che le aveva impedito di frequentare le scuole superiori, voleva costringerla a tornare in Pakistan per sposare un cugino di undici anni più grande di lei. Alcuni mesi prima della sua scomparsa, la ragazza, allora minorenni, a seguito di denuncia, era stata allontanata dalla famiglia e collocata in una comunità protetta. A metà aprile di quest'anno Saman aveva chiesto ed ottenuto di poter ritornare a casa, nonostante il parere contrario degli operatori dei servizi sociali². Da quel momento, la ragazza era rimasta chiusa in casa, uscendo esclusivamente con la madre per alcune brevissime passeggiate, fino alla sua scomparsa, in realtà, secondo gli inquirenti, un violento assassinio³.

¹ Le presenti note riprendono, ampliandole, alcune riflessioni esposte nell'ambito del XXII Congreso Internacional y XXV Congreso Iberoamericano de Derecho Romano in tema di *Pervivencia actual de los Aforismos Jurídicos Latinos*, organizzato dalla Universidad Abierta Interamericana di Buenos Aires e svoltosi nei giorni 8-10 settembre 2021 in modalità telematica.

² Sembra che a motivare tale ritorno fosse il desiderio di recuperare i propri documenti personali, ancora presso i genitori.

³ Al momento della consegna del contributo alla Rivista ai fini della valutazione (fine settembre 2021), il corpo della ragazza non è stato ancora ritrovato, nonostante le incessanti ricerche, così come non è stata resa alcuna confessione da parte dei genitori, dello zio e dei cugini della ragazza. Il 22 settembre è stato arrestato lo zio.

Rinviando alla seconda parte del contributo per puntualizzazioni che reputo essenziali in merito all'origine islamica della famiglia della vittima, la lettura di questa drammatica notizia mi ha fatto immediatamente sovvenire alla mente un principio assai conosciuto, che avevo avuto modo di approfondire all'interno del mio primo lavoro monografico dedicato ai *decreta principum* di età classica⁴, il principio *patria potestas in pietate, non atrocitate consistere debet*⁵. Su di esso desidero indugiare ancora brevemente nelle presenti note per svolgere alcune riflessioni.

II. IL DECRETUM ADRIANEO

L'espressione in discorso figura, come noto, nella porzione finale di D. 48.9.5, frammento di Marciano tratto dal XIV libro delle sue *Institutiones*⁶ e collocato all'interno del titolo del Digesto *de lege Pompeia de parricidiis*⁷:

⁴ RIZZI, Mariagrazia, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, Giuffrè, 2012, in part. p. 187 ss.

⁵ Lo studio sicuramente ad oggi più approfondito del principio in discorso rimane il contributo di TORRENT RUIZ, Armando, "Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet", in *Index*, anno 2007, num. XXXV, p. 159 ss..

⁶ Per una recente analisi dei primi libri dell'opera marcianea in discorso si veda DURSI, Domenico, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, L'Erma di Bretscheider, 2019. Interessanti approfondimenti recenti dedicati a quest'opera anche in FRESSURA, Marco – MANTOVANI, Dario, "P. Vindob. L. 59 + 62. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano", in *Athenaeum*, anno 2018, num. CVI, vol. II, p. 619 ss.

⁷ Il testo è stato oggetto di un certo interesse in dottrina. Per uno sguardo alla letteratura fino al 2012 mi sia consentito rinviare al mio lavoro monografico su citato (p. 183 s. nt. 123). Tra i contributi più significativi, oltre all'articolo di Torrent, si vedano ROBERTI, Melchiorre, "Patria potestas" e "pa-

D. 48.9.5 (Marcian. XIV *Inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.*

Nel testo si legge che Adriano aveva comminato la *poena della deportatio in insulam* ad un tale per aver ucciso, durante una battuta di caccia, simulando un incidente, il figlio che aveva commesso adulterio con la matrigna. Dopo il riferimento alla dura

terna pietas”. Contributo allo studio dell’influenza del cristianesimo sul diritto romano”, in CIAPESSONI, Pietro (a cura di), *Studi in memoria di Aldo Albertoni. I. Diritto romano e bizantino*, Padova, CEDAM, 1935, p. 261 ss.; KUNKEL, Wolfgang, “Das Konsilium in Hausgericht”, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, De Boehlaus, 1974, p. 139 ss.; MORDECAI RABELLO, Alfredo, *Effetti personali della ‘patria potestas’. I. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 239 ss.; VOCI, Pasquale “Storia della ‘patria potestas’ da Augusto a Diocleziano”, in *Iura*, anno 1980, num. XXXI, p. 67 ss.; FAYER, Carla, *La ‘familia romana’. I. Aspetti giuridici e antiquari*, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1994, p. 170 ss. Con riguardo ai lavori più recenti sul testo in discorso, si veda innanzitutto il contributo di SCHIEMANN, Gottfried, “Pietas und patria potestas: Bemerkungen zu Marcian D. 48.9.5”, in FINKENAUER, Thomas – SIRKS, Boudewijn (a cura di), *Interpretationes iuris antiqui: Dankesgabe fuer Shigeo Nishimura*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2018, p. 311 ss. Si rinvia, tra gli altri, anche a MONTANOS FERRÍN, Emma, “Favor reverentiae parentis”, in *AHDE*, anno 2008-2009, num. LXXVIII-LXXIX, in part. p. 33; TUORI, Klaus, *The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 207 ss.; RIZZELLI, Junio, “La potestas paterna fra leges, mores e natura”, in AA.VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, Edizioni Grifo, 2019, p. 100 ss.; AVENARIUS, Martin, “Il Foro di Augusto come espressione della restituzione della cultura giuridica privatistica e mezzo per il ristabilimento della dottrina del diritto naturale”, in *Tesserae Iuris*, anno 2021, num. II. Tomo 1, p. 29 s. Altri richiami saranno fatti nell’ambito dell’esegesi del testo marciano.

condanna, nel passo si legge che essa era stata statuita in quanto il padre si era comportato come brigante (*latro*) piuttosto che come padre (*pater*), specificandosi ulteriormente *nam patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere*.

L'imperatore Adriano aveva dunque deciso di intervenire, nella veste di giudice⁸, per punire penalmente un padre⁹ che si era reso reo di figlicidio. A muovere il gesto del padre era stata la condotta adultera del figlio con la matrigna. Due le motivazioni, tra loro correlate, indicate nel testo come fondamento della decisione adrianea. Con la prima si evidenzia la condotta del padre come *latro*, come brigante. Con la seconda, sulla quale indugerò in questa sede, si afferma la necessità che la condotta del *pater familias* sia guidata dalla *pietas* e non dall'*atrocitas*.

Bisogna rilevare che parte della dottrina, soprattutto più risalente, ha rivolto la propria critica proprio a quest'ultima parte del passo, quella qui oggetto di riflessione, ritenendola interpolata, soprattutto per il riferimento alla *pietas*, considerato di impronta cristiana¹⁰. Da un lato si è affermato che in epoca adrianea “non si poteva dire che la *patria potestas* dovesse fondarsi sulla *pietas*: non possono esistere insieme *ius vitae ac necis* e *pietas paterna*”¹¹;

⁸ Sull'attività giudiziaria imperiale in età classica si veda il recentissimo contributo di BRUTTI, Massimo, *Iulius Paulus: Decretorum Libri Tres. Imperialium Sententiarum in Cognitionibus Prolatarum Libri Sex*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2020.

⁹ Il tema della paternità nel mondo romano è stato oggetto di una recente e ricca opera collettanea, AA.VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, Grifo, 2019, di particolare interesse anche per lo specifico tema qui affrontato. Si veda anche MCGINN, Thomas, “La familia e i poteri del padre”, in CURSI, Floriana (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 188 ss.

¹⁰ In questo senso, tra gli altri, LORENZI, Carlo, “Pap. Coll. 4, 8, 1: la figlia adultera e il ‘*ius occidendi iure patris*’”, in *SDHI*, anno 1991, num. LVII, p. 163 nt. 19.

¹¹ Si riportano le parole di VOCI, Pasquale, *op. cit.*, p. 68.

dall'altro si è posto in rilievo che l'espressione qui oggetto di indagine "oltre ad essere superflua, è contraria alla prima parte del frammento stesso; poiché l'imperatore non nega il diritto del padre di uccidere il figlio reo di grave colpa, ma afferma che la pena venne inflitta al padre per non aver osservato le debite forme"¹².

Tali valutazioni devono essere respinte, conformemente anche all'orientamento della dottrina più recente in proposito, atteso che si basano su una visione dello *ius vitae ac necis* che non tiene conto dei progressivi mutamenti realizzatisi nel corso del tempo e che, in particolare, non prende in considerazione le testimonianze dalle quali emerge un intenso programma imperiale volto a limitare i poteri del *pater familias*, né considera tutti quei passi nei quali la *pietas* risulta espressamente richiamata per individuare il rapporto genitore-figli¹³.

Prendendo le mosse dai richiami espliciti alla *pietas*¹⁴, copiose si presentano le testimonianze, tanto nelle fonti giuridiche, quan-

¹² ROBERTI, Melchiorre, *op. cit.*, p. 261.

¹³ FRESSURA, Marco - MANTOVANI, Dario, *op. cit.*, p. 656, richiamano la frase in discorso, insieme ad altre tratte dai frammenti marcianei, per evidenziare che "nei non molti passi in cui Marciano esplicita la motivazione di una determinata regola o soluzione, essa assume quasi costantemente una forma gnomica, i cui contenuti vanno da *regulae iuris* a *sententiae* moraleggianti".

¹⁴ Sulla *pietas* in generale esiste una letteratura relativamente ampia. Si vedano innanzitutto i riferimenti bibliografici richiamati in RIZZI, Mariagrazia, *op. cit.*, p. 187 nt. 122. Tra i lavori più recenti dedicati a questo Begriff si confrontino, *inter alios*, CLEMENTE FERNÁNDEZ, Ana Isabel, "Dilucidando conceptos: pietas y caritas", in *Ridrom*, anno 2012, num. IX, p. 224 ss.; GAGLIARDI, Lorenzo, "La pietas al tempo di Augusto. Tra sentimento e diritto", in SEGENNI, Simonetta (a cura di), *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, Firenze, Le Monnier Università, 2018, p. 153 ss.; ROUGER-THIRION Dominique, "Ius pietatis ou le destin juridique de la pietas", in CHEVREAU, Emmanuelle - KREMER, David - LAQUERRIÈRE-LACROIX, Aude (a cura di), *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris, De Bocard, 2012, p. 803 ss.; RIZZELLI, Junio, "Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio

to nelle fonti letterarie tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., nelle quali, in analogia al decreto di Adriano quivi analizzato, sono contenuti riferimenti espliciti a questo Begriff in connessione con i rapporti tra genitori e figli¹⁵. A titolo meramente esemplificativo, si può rammentare una statuizione di Traiano ricordata da Papiniano all'interno dell'XI libro delle *quaestiones*¹⁶, con la quale l'imperatore aveva costretto un padre, che aveva tenuto nei confronti del figlio un comportamento *contra pietatem*, a procedere alla sua emancipazione. Alla morte del *filius* il padre, in qualità di *parens manumissor*, ritenne dovesse spettargli la *bonorum possessio*, ma la sua richiesta, su consiglio di Nerazio e Aristone, venne respinta *propter necessitatem solvendae pietatis*¹⁷.

del tutor suspectus”, in *QLSD*, anno 2018, num. VIII, p. 147 ss.; SCHIEMANN, Gottfried, *op. cit.*, p. 311 ss. e *passim*; CHRISTOL, Michel, “La pietas comme motivation: la rhétorique du pouvoir”, in MANTOVANI, Dario (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, Bari, Edipuglia, 2019, p. 177 ss.; AVENARIUS, Martin, *op. cit.*, p. 25 ss. Sulla relazione tra *pietas* e *patria potestas* si veda *infra*.

¹⁵ Si vedano in particolare al riguardo le fonti selezionate da BIONDI, Biondo, *Il diritto romano cristiano. II. La giustizia – Le persone*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 146 e nt. 3; p. 149 e nt. 1; RUSSO RUGGERI, Carmela, *La datio in adoptionem. II. Dalla pretesa influenza elleno-cristiana alla riforma giustiniana*, Milano, Giuffrè, 1995, 124 nt. 27 e 28; RIZZELLI, Giunio, *op. cit.*, p. 158 s. nt. 42 ss. Cfr. RIZZI, Mariagrazia, *op. cit.*, p. 190 nnt. 128 e 129. In generale, per uno sguardo dei riferimenti alla *pietas* all'interno delle fonti giuridiche riferibili all'età classica si veda ROUGER-THIRION, Dominique, *op. cit.*, p. 810 nt. 58.

¹⁶ D. 37.12.5 (Pap. XI *quaest.*): *Divus Traianus filium, quem pater contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. Quo postea defuncto, pater ut manumissor honorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.*

¹⁷ Qui la *pietas* si presenta come parametro che muove l'imperatore ad intervenire contro il padre reo di comportamenti riprovevoli nei confronti del figlio, al fine di motivare l'emancipazione forzata di quest'ultimo, ma altresì come giustificazione mediante cui respinta la richiesta del padre di essere im-

Ma gli esempi sono, come noto, assai più numerosi. A fronte della presenza di uno spettro tanto ampio di testimonianze non sembra che possa dubitarsi della genuinità di tale riferimento, come concordemente accolto dalla dottrina più recente¹⁸.

Quanto al valore di tale Begriff¹⁹, esso, nel testo di Marciano, ma anche in numerose altre testimonianze, assume il significato di “doverosa benevolenza del padre verso i figli”²⁰, di amore paterno, di affetto e rispetto dovuto dal primo ai secondi²¹. La *patria*

messo nei beni del figlio. Va rilevato che, analogamente a quanto visto in ordine al provvedimento di Adriano, parte della dottrina, soprattutto più risalente, si è espressa nel senso della non genuinità del richiamo alla *pietas* anche in relazione al passo in questione. Per la visione, che si ritiene accoglibile, conforme alla classicità di tale richiamo espressa dalla dottrina più recente si veda, per tutti, TORRENT, Armando, *op. cit.*, p. 164 ss. Sulla presenza di Begriffe all’interno delle opere di Papiniano cfr. WOLF, Joseph.Georg, “Ausserjuristische Wertungen in der Argumentation Papinians”, in *TR*, anno 2013, num. LXXXI, p. 633 ss.

¹⁸ Oltre agli autori più recenti, citati nelle note successive, si vedano, *inter alios*, ALBANESE, Bernardo, “Note sull’evoluzione storica del *ius vitae ac necis*”, in *Scritti per la beatificazione di Contardo Ferrini*, III, Milano, Giuffrè, 1948, p. 362 nt. 2 (= *Scritti giuridici*, I, Palermo, Palumbo, 1991, p. 22 nt. 2; DALLA, Danilo, “Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell’epoca postclassica”, in GIGLIO, Stefano – CRIFÒ, Giuliano (a cura di), *Atti VII Convegno internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 93 s.; PALMA, Antonio, *Humanior interpretatio: humanitas nell’interpretazione e nella formazione da Adriano ai Severi. Corso di lezioni*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 196 ss.; RUSSO RUGGERI, Carmela, *op. cit.*, p. 124 ss.; p. 137 ss.

¹⁹ Sulla sua valenza come principio giuridico si veda da ultimo AVENARIUS, Martin, *op. cit.*, in part. p. 25 ss.

²⁰ MORDECAI RABELLO, Alfredo, *op. cit.*, p. 238.

²¹ Cfr. HEUMANN, Hermann Gottlieb – SECKEL, Emil, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, 9a ed., Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1971, p. 429. Evidenziano in particolare l’aspetto morale della decisione BONFANTE, Pietro, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*,

potestas, come sottolineato da Gorja, viene concepita come “funzionale all’interesse dei figli”²². Ad essa si contrappone, respingendolo, l’esercizio della *patria potestas atrox*, svolto, riprendendo le parole di Avenarius, in maniera “dura” o “selvaggia”.²³

Passando ora alla seconda motivazione addotta contro la genuinità del brocardo in discorso, ossia il suo contrasto insuper-

Roma, Attilio Sampolesi, 1925 (rist. Milano, Giuffrè, 1963), p. 278; BIONDI, Biondo, *op. cit.*, p. 146. Il significato di *pietas* è analizzato più recentemente da TORRENT, Armando, *op. cit.*, in part. p. 164, il quale afferma consistere la *pietas* nella “benevolencia que el padre debía tener con sus hijos, *pietas* que si hace relación a los deberes de respecto y reverencia de los hijos hacia sus padres también funciona a la inversa, de los padres hacia los hijos”. La stretta relazione tra *pietas* e *patria potestas* è stata oggetto di particolari riflessioni da parte di SALLER, Richard, “Pietas und patria potestas: obligation and power in the Roman household”, in *Patriarchy Property and Death in the Roman Family*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 e più recentemente di RIZZELLI, Giunio. *op. cit.*, *passim*

²² GORJA, Fausto, “La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli nel diritto romano fino all’Ecloga di Leone III”, in ZUCCOTTI, Ferdinando – FENOCCHIO, Marco Antonio (a cura di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano, Ledizioni, 2018, p. 115.

²³ AVENARIUS, Martin, *op. cit.*, p. 30. Diverso come correttamente sottolineato da RIZZELLI, Giunio, *op. cit.*, p. 100, il rapporto tra *pietas* e *severitas*. Indugiando su alcune testimonianze di Seneca figlio, lo studioso afferma al riguardo che “la *pietas* non rifiuta... la *severitas*; non la rifiuta più di quanto non la respinga la *clementia*... E’, invece, contraria alla virtù, la *crudelitas*, ossia l’*atrocitas animi in exigendi poenis* (Clem. 2.4.1), dove la ragione è sostituita dall’*imemperantia animi: crudeli* sono coloro i quali *puniendi causa habent, modum non habent*”. Sul riferimento all’*atrocitas* nelle fonti letterarie e giuridiche si veda BICCARI, Maria Luisa, “Atrocitas: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato”, in *Studi Urbinati A – Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, anno 2013, num. LXII.1-2, p. 7 ss.

bile con lo *ius vitae ac necis* del padre²⁴, è ormai ampiamente dimostrato come la decisione di Adriano qui in esame si inserisca in un più generale quadro di misure, tra i quali anche la statuizione traianea summenzionata, volte a scardinare le linee che avevano guidato la materia della *patria potestas* nei secoli precedenti²⁵. Ancora minor rilievo avrebbe la motivazione del contrasto con il *vitae necisque arbitrium*²⁶ ove si seguisse l'orientamento dottrinale tendente a relativizzare ulteriormente la concezione diffusa del *pater familias* come “emotivamente distaccato, severo, intransigente”²⁷. Questo, d'altro canto, non significa che la decisione adrianea abbia definitivamente abolito tale potere del *pater familias*, ma certamente non si può negare come essa abbia ulteriormente definito o quantomeno ribadito i limiti in ordine alle modalità di esercizio di tale potere.

²⁴ SELB, Walter, “Vom ius vitae necisque zum beschränkten Züchtigungsrecht und zur magistratischen Züchtigungshilfe”, in *IJ*, anno 1966, num. I, p. 142 e nt. 28, richiama il testo in questione, insieme ad altri, addirittura per evidenziare come questo diritto del padre avesse ancora un valore dominante.

²⁵ Per un'analisi ampia delle statuizioni imperiali in tema di *patria potestas* a partire da Augusto si rimanda alla trattazione di MORDECAI RABELLO, Alfredo, *op. cit.*, p. 205 ss.

²⁶ Sen. *Contr.* 2.3.11.

²⁷ Le parole sono tratte dal recente contributo di RIZZELLI, Junio, *op. cit.*, p. 91 e *passim*, ove riferimenti bibliografici, in particolare al lavoro di SALLER, Richard, *op. cit.*. La possibilità di procedere a forme di punizioni, anche severe, nei confronti del figlio documentata anche in fonti successive non sminuisce il valore della statuizione adrianea e del complesso di testimonianze summenzionate tutte nella direzione della consistente limitazione di siffatti poteri.

III. IL RUOLO DELLA STATUZIONE ADRIANEA

Quale che sia l'orientamento che si preferisce seguire, le osservazioni poste consentono di respingere a loro volta alcune interpretazioni della dottrina tese a sminuire eccessivamente il valore di quanto sancito attraverso la soluzione di Adriano. Invero, non può essere considerata accoglibile la tesi secondo cui il *princeps* avrebbe avuto semplicemente la finalità di punire il padre per aver questi ucciso il figlio irrispettamente e vilmente. Analogamente da respingere è la tesi che, escludendo che ancora ai tempi di Adriano fosse stato abolito lo *ius vitae ac necis*, reputa che in questo caso ad essere stato punito fosse stato solo l'abuso del diritto stesso²⁸. Ancora, suscita considerevoli dubbi la tesi per cui la comminazione della dura condanna da parte di Adriano trovi giustificazione solo sulla base alla mancata convocazione del *consilium domesticum*²⁹.

Né può essere accolto il tentativo di circoscrivere la portata del provvedimento adrianeo facendo leva sulla forma verbale *fertur*, con il quale è introdotta da Marciano la notizia del *decretum*³⁰. Altre volte, si riscontrano riferimenti a notizie e fonti incerte, fatto questo che assume particolare rilievo se si pensa che Marciano compose le sue *Institutiones* dopo la morte di Caracalla³¹. E' probabile, dunque, che il giurista abbia tratto la notizia del decreto

²⁸ Cfr. per tutti, ROBERTI, Melchiorre, *op. cit.* p. 261; DE DOMINICIS, Mario Antonio, "Spunti in tema di patria potestas e cognazione", in *Studi in onore di Antonio Segni*, I, Milano, Giuffrè, 1967, p. 575 e nt. 8.

²⁹ Si veda, in questo senso, la letteratura citata da LORENZI, Carlo, *op. cit.*, p. 163 nt. 19.

³⁰ BIONDI, Biondo, *op. cit.*, p. 4. La questione del valore di *fertur* è accennata da ultimo da RIZZELLI, Giunio, *op. cit.*, p. 100, per il quale il verbo in discorso proietta "un'ombra di dubbio" sulla storicità della decisione adrianea.

³¹ MORDECAI RABELLO, Alfredo, *op. cit.*, p. 240 e nt. 43, ove richiami ad altri luoghi nei quali compare questa terminologia incerta, oltretutto ad autori precedenti che si sono soffermati su questo aspetto.

da un'altra fonte³². D'altro canto, come evidenziato da Rabello, "Marciano non si propone di compiere opera di storico", per cui appare difficile supporre che, "egli si sia limitato a riferire un'incerta notizia storica, senza che questa notizia non avesse contenuto un interesse giuridico per i suoi allievi"³³.

Quello che resta incerto, dalla lettura del frammento, è se tale motivazione possa essere riconducibile alle parole pronunciate da Adriano ed in particolare rievochi la motivazione del *decretum*³⁴, oppure se vada intesa come un commento di Marciano alla statuizione imperiale³⁵. A favore della prima ipotesi potrebbe essere rilevante il fatto che questa affermazione si pone, come già sotto-

³² In questo senso VOCI, Pasquale, *op. cit.*, p.68, il quale adduce a suffragio di questa ipotesi l'uso degli indicativi *interfecit* e *debet*.

³³ MORDECAI RABELLO, Alfredo, *op. cit.*, p. 240, ripreso, più recentemente, da TORRENT, Armando, *op. cit.*, p. 167 s.

³⁴ In questo senso, *inter alios*, CASAVOLA, Francesco Paolo, "Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio", in *Labeo*, anno 1968, num. XIV, p. 256 nt. 11 (= *Giuristi adrianei*, Napoli, Jovene editore, 1980, p. 206 nt. 11 = *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I, Napoli, Jovene Editore, 2000, p. 50 nt. 11); MORDECAI RABELLO, Alfredo, *op. cit.*, p. 241 e nt. 51; RUSSO RUGGERI, Carmela, "Patria potestas e paterna pietas: un rapporto da verificare", in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*, VI, Messina, Sicania, 1989, p. 324 s.; CORBO, Chiara, "Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana", in *SDHI*, anno 2011, num. LXXVII, p. 92 s., cui *adde*, più recentemente, GORIA, Fausto, *op. cit.*, 116 nt. 15, che reputa questa ipotesi "preferibile". Tra gli autori più recenti che si sono espressi nel senso della più probabile riferibilità all'imperatore della parole finali del frammento va menzionato SCHIEMANN, Gottfried, *op. cit.*, in part. p. 320, il quale tuttavia, a suffragio di questa ipotesi, indica argomentazioni diverse da quelle proposte nel testo, in particolare ponendo l'accento sul carattere retorico e ideologico della motivazione, non riconducibile alla levatura giuridica di Marciano.

³⁵ Propongono questa interpretazione, tra gli altri, ALBANESE, Bernardo, *op. cit.*, p. 362 s. e nt. 2 (= *op. cit.*, p. 22 s. e nt. 2); BIANCHINI, Mariagrazia

lineato in dottrina, in conformità “dell’intero e lucido programma di governo” adrianeo³⁶ sul concetto di *patria potestas*. Anche ove, comunque, non fosse da ricondursi alle parole pronunciate da Adriano nella decisione, esso sarebbe nondimeno da considerarsi come il fondamento della valutazione fatta dall’imperatore ai fini della pronuncia innovativa emessa.

Quanto ora evidenziato consente, in sintesi, di affermare che attraverso la dura pena comminata nei confronti del padre³⁷ Adriano volle dare un ulteriore impulso verso il superamento di quegli aspetti della *patria potestas* particolarmente severi e crudeli nei confronti dei figli. Certo, tale intervento non rappresentò una soluzione rivoluzionaria ed espressa in termini di assoluta novità, inserendosi, come veduto, in una tendenza già intrapresa nei secoli precedenti e proseguita da Adriano; ciò tuttavia non mina il peso che ebbe tale decisione e soprattutto il valore della motivazione alla base di essa.

IV. DALLA PATRIA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

E’ noto invero quanto tale principio costituisca oggi generalmente un fondamento imprescindibile del rapporto genitori-figli e abbia guidato in moltissimi paesi, pur in un percorso storico complesso, la normazione giuridica più recente, costituzionale, civile e penale. Per citare brevemente l’esempio italiano, si pensi alle riforme attuate con il D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, con cui la potestà genitoriale, fino alla riforma del 1975 patria potestà, è stata

– CRIFÒ, Giuliano – D’IPPOLITO, Federico (a cura di), *Materiali per un corpus iudiciorum*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 119.

³⁶ Così CASAVOLA, Francesco, *op. cit.*, p. 257 (= p. 206 = p. 51), seguito più recentemente da TORRENT, Armando, *op. cit.*, p. 168.

³⁷ Sul profili più strettamente penali della decisione adrianea si rimanda a TORRENT, Armando, *op. cit.*, in part. p. 172 ss.

sostituita dalla cosiddetta responsabilità genitoriale³⁸. Si tratta di uno dei passaggi più recenti di un iter articolato volto a mettere in primo piano i doveri dei genitori verso i figli in luogo del potere dei primi nei confronti dei secondi.

Sempre rimanendo alla realtà italiana, sotto il profilo penale, tralasciando la disciplina speciale, contenuta nell'art. 578 cod. pen.³⁹, concernente l'uccisione ad opera della madre di un neona-

³⁸ La riforma attuata con il Decreto Legislativo 154/2013 ha portato, come noto, alla riscrittura degli artt. 315 ss. cod. civ., concernenti i doveri dei genitori verso i figli e quelli dei figli verso i genitori". Nell'originaria stesura del 1942 era contenuto ancora il riferimento alla patria potestà. Alla base di tale formulazione vi era il riconoscimento, da parte del legislatore, del "carattere pubblicistico" di tale potestà e la visione in essa, come si legge nel punto 166 della Relazione al re del 16 marzo 1942, dell'"affermazione del principio giuridico della sottoposizione del figlio al potere familiare dei genitori. La legge 151/1975 aveva già apportato importanti modifiche, eliminando la dicitura patria potestà e sostituendola con potestà genitoriale, una modifica non solo di carattere meramente nominale, ma tesa a concepire tale potestà come esercizio di una funzione diretta a realizzare gli interessi dei figli da parte di entrambi i genitori. Con il successivo Decreto Legislativo n. 154/2013 si è stabilita la sostituzione di responsabilità genitoriale all'espressione potestà genitoriale e ulteriormente si è provveduto ad eliminare quest'ultima dicitura nel Codice Civile, nel Codice di Procedura Civile, nel Codice Penale e in quello di Procedura Penale, così come nella legislazione speciale. Per uno sguardo alla riforma nel suo complesso si veda, a titolo meramente esemplificativo, FANTETTI, Francesca Romana, *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione. Commento al D.lgs. 154/2013 (in G.U. n. 5 del 8/01/2014)*, Dogana, Maggioli Editore, 2014.

³⁹ Art. 578 cod. pen.: La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

to nell'immediatezza del parto nel caso di abbandono materiale e morale dell'autore del delitto, nell'ipotesi in cui i genitori uccidano i propri figli trovano applicazione le regole dell'omicidio⁴⁰, con l'aggravante della consanguineità. Ancora fino all'inizio degli anni '80 era tuttavia previsto, all'art. 587 cod. pen. dedicato a *Omicidio e lesione personale a causa d'onore*, che la pena fosse attenuata per chi cagionasse la morte o provocasse lesioni in danno del proprio coniuge, figlia, sorella, nell'atto in cui ne scopriva la illegittima relazione carnale, al fine di difendere l'onore proprio o quello della famiglia⁴¹. Solo con la legge 5 agosto 1981, n. 442 è stata realizzata l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore, unitamente alla cancellazione dell'art. 544 sul matrimonio riparatore e dell'art. 592 abbandono di neonato per causa di onore.

La possibile uccisione di Saman con cui ho dato inizio al contributo mostra tuttavia come il problema dell'*atrocitas* genitoriale sia ancora drammaticamente attuale. Il gesto compiuto contro di lei costituisce un tristissimo e preoccupante esempio delle deviazioni a cui possono portare alcune abitudini tribali, a cui può condurre l'arretratezza culturale. Esso mette tragicamente in luce come alcuni atteggiamenti ancestrali possano ancora ripresentarsi con estrema cruenza.

Bisogna precisare, come correttamente evidenziato da Nadia Bouzekri, prima vicepresidente donna della Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane, che tale arretratezza nel caso di Saman, così come in altri episodi analoghi, "non c'entra niente con l'Islam: c'è un substrato fatto di silenzi, omissioni, imposizio-

⁴⁰ Art. 575 cod. pen.: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ai ventuno anni.

⁴¹ Art. 587, comma 1, cod. pen.: Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni

ni patriarcali che domina su tutto”⁴². E naturalmente, in relazione a ciò, l’episodio è stato condannato da tutta la comunità islamica, dalle comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), dalla confederazione internazionale laica interreligiosa (Cili-Italia) e dall’Osservatorio anti violenza del movimento Uniti per unire. Si tratta di deviazioni che possono riguardare tutti i popoli e manifestarsi in tutte le culture. Gli esempi provenienti da diverse parti del mondo e da differenti realtà culturali ne sono una drammatica testimonianza⁴³.

V. CONCLUSIONI

E’ evidente dunque, in conclusione, quanta centralità e attualità rivestano le parole riferibili direttamente o indirettamente ad Adriano contenute nel frammento marcianteo. Il principio ivi

⁴² La frase è tratta dall’articolo di MOTTA, Diego, “La vicepresidente Ucoi “Caso Saman inconcepibile, basta con silenzi e omissioni”, del 6 giugno 2021, pubblicato in <<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caso-saman-inconcepibile-basta-con-silenzi-e-omissioni>>.

⁴³ A titolo meramente esemplificativo, può essere richiamata l’uccisione in India, negli stessi giorni della scomparsa di Saman, da parte del padre, al fine di “vendicare l’onore” della ragazza, così le parole dell’uomo, della figlia diciassettenne perché vista in compagnia di un ragazzo non gradito. Si può rammentare l’episodio, accaduto in Iran, dell’uccisione della tredicenne Romina Ashrafi da parte del padre, per avere costei amato un ragazzo non scelto dalla famiglia. O ancora l’episodio di Reyaneh Ameri, 22 anni, poche settimane dopo dall’assassinio di Romina, uccisa dal padre per essere tornata a casa la sera troppo tardi. E certamente, non si può non fare riferimento ad esempio talune realtà locali italiane, con retroterra non straniero, soprattutto rurali, nelle quali ancora vigono sistemi di patriarcato ancestrale, e in cui vengono attuate forme di limitazione della libertà personale soprattutto nei confronti di figlie femmine, le vittime pressoché assolute delle recenti forme di femminicidio, assai estreme.

espresso, di rilievo centrale per l'evoluzione della concezione del rapporto genitori-figli, deve continuare ad essere guida e costituire un cardine della regolamentazione di siffatta relazione. L'*atrocitas*, la condotta selvaggia, feroce, brutale non può trovare giustificazione alcuna in questa relazione, in nessun Paese, in nessuna cultura, in nessuna situazione. La *pietas* deve permanere solidamente come un valore inderogabile, essenziale in questo rapporto, un principio da proteggere e rinnovare giuridicamente e moralmente.